COMUNE DI FRONT
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Unione Collinare Canavesana

Ord. n.32/19

IL SINDACO

VISTO:

- □ l'art.54 del D.Lvo n.267/200;
- □ l'art.1 del D.M. Ministero dell'Interno 5/08/2008 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";
- □ l'art.57 del R.D. 18/06/1931 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- □ gli artt. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), 703 (accensioni ed esplosioni pericolose) e 544 maltrattamento degli animali) del Codice Penale;
- □ la precedente Ordinanza n 29 del 11.12.2018 e s.m.i.;
- □ la nota pervenuta dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali avente per oggetto "Libera circolazione dei prodotti pirotecnici : Criticità connesse all'adozione di ordinanze sindacali con tingibili e urgenti in materia di divieto di utilizzo dei fuochi."

CONSIDERATO:

- □ che in occasione delle festività di fine anno, e in generale di ogni festività importante, è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono *messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono e creano infortuni anche di grave entità alle persone (in particolare ai bambini),* che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;
- □ le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, poiché il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- □ che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3/03/1979;
- □ che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;
- □ che le detonazioni producono un evidente aumento di polveri sottili, creando quindi inquinamento atmosferico;
- □ che accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale, prestando, in ogni caso la massima attenzione alla presenza di bambini o di altri soggetti fragili, che dovranno sempre essere tenuti a debita distanza dall'area di

utilizzo dei fuochi e comunque in condizioni di massima sicurezza, così come indicato dalla Prefettura di Torino;

RITENUTO necessario impedire l'uso e la vendita illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza. L'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione dell'ambiente e del patrimonio pubblico;

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, a partire **dalle ore 20,00 del 22 dicembre 2019 fino alle ore 08,00 del 7 gennaio 2020**, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari che non certificati, fatte salve le manifestazioni pubbliche debitamente autorizzate.

L'accensione, il lancio e sparo di materiali pirotecnici e similari rigorosamente conformi alla vigente normativa, sarà consentita ESCLUSIVAMENTE AD UNA DISTANZA DI ALMENO 200 METRI da monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica, ambientale, dalle aree boscate, dalle case di riposo;
prestando in ogni caso la massima attenzione alla presenza di bambini o di altri soggetti fragili, che dovranno sempre essere tenuti a debita distanza dall'area di utilizzo dei fuochi e comunque in condizioni di massima sicurezza.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione ai sensi dell'art.7 del D.Lvo n.267/2000, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in forma ridotta di € 50,00 ai sensi della Legge n.689/81.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

La presente revoca e sostituisce ogni precedente altra ordinanza in materia.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Della residenza Municipale addì 17/12/2019

COMUNE DI FRONT - Provincia di TORINO

IL SINDACO
Andrea PERINO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:
Sindaco del Comune di Front

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G.Falcone 7 – Front , tel.0119251510. Orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00; SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:
Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'Isp. P.L. Moreno Pomaro.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:
- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.